

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Se non utilizzato, il credito IVA indicato in misura superiore a quella spettante non è un illecito - pag. 2
- Scambio di informazioni su meccanismi transfrontalieri: proroga (opzionale) al 2021 causa Covid - pag. 4
- Proroga dello split payment. Cosa fare anche se il tempo è scaduto - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Assegno per i figli a carico fino ai 21 anni e maggiorato per le famiglie numerose - pag. 14
- Cassa integrazione tra autorizzazione e pagamento anticipato: è vera semplificazione? - pag. 16
- Covid-19: servizio online richiesta sorveglianza sanitaria lavoratori fragili - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisori degli enti locali: approvati i questionari su rendiconti 2019 e preventivi 2020-22 - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Crediti d'imposta sulle locazioni: comunicazioni delle cessioni dal 13 luglio - pag. 25
- Decreto Rilancio: novità per bonus sanificazione, DURC e cessione superbonus 110% - pag. 28

IMPRESA

- Concordato preventivo: sì al soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati - pag. 33


IN EVIDENZA

Crediti d'imposta sulle locazioni: comunicazioni delle cessioni dal 13 luglio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Via libera alle comunicazioni relative alle cessioni del bonus botteghe e del bonus sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda. L'opzione potrà essere comunicata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti d'imposta a partire dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per l'invio tramite intermediari abilitati. I cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti.

Entra nel vivo la cessione del **bonus botteghe** e del **bonus sui canoni di locazione** degli immobili ad uso non abitativo e **affitto d'azienda**. un'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.


L'opzione potrà essere comunicata successivamente alla cessione **creto Cura Italia** (D.L. 18/2020, articolo 65) e dal **decreto Rilancio** fino al 31 dicembre 2021, tramite (D.L. 34/2020, articolo 28), 

Decreto Rilancio: novità per bonus sanificazione, DURC e cessione superbonus 110%

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Sono molti gli emendamenti al disegno di legge per la conversione del decreto Rilancio approvati dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 1° luglio 2020. Tra le modifiche di rilievo, l'ammissione delle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Via libera anche ad un emendamento che proroga la validità dei documenti unici di regolarità contributiva fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza. Le correzioni hanno interessato anche la cessione del superbonus al 110%. Con la modifica approvata si consente di optare per la cessione del credito d'imposta ad ogni stato avanzamento lavori, facendo così in modo che le aziende abbiano sempre la liquidità disponibile.

Estensione del **credito d'imposta** contributiva (**DURC**) fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza.

Modifiche alla **cessione del superbonus 110%**. Rinvio dal 30 settembre al 30 novembre per la **rivlutazione dei terreni** e delle 

Fisco

Dalla Corte di Cassazione

Se non utilizzato, il credito IVA indicato in misura superiore a quella spettante non è un illecito

di Orlando Lamonica - Avvocato in Roma Legalitax Studio legale e tributario

Secondo quanto deciso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13101 del 30 giugno 2020, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un credito IVA mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile un indebito o fraudolento utilizzo del medesimo credito, se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui è riconducibile un concreto danno erariale.

Una società riceveva una cartella di pagamento con la quale veniva contestato l'**omesso versamento IRES ed IVA** con conseguente richiesta di pagamento delle maggiori imposte dovute, oltre alle sanzioni e agli interessi.

Avverso il suddetto atto la contribuente proponeva ricorso che veniva accolto dalla CTP. La sentenza veniva appellata dall'Ufficio e la CTR accoglieva il gravame ritenendo che con riferimento alla maggiore IRES la pretesa fosse fondata in quanto la società aveva omesso di dichiarare l'utilizzo dell'eccedenza di imposta mediante il modello F24, indicando quindi un credito superiore rispetto a quello effettivamente spettante. Con riferimento all'IVA aveva dichiarato un credito totale, superiore rispetto a quello versato, avendo omesso il pagamento dell'Iva a debito di dicembre del medesimo anno.

La decisione della Corte di Cassazione

Avverso la decisione d'appello la società proponeva ricorso per Cassazione, che veniva accolto.

I giudici di legittimità ricordano che la **mera irregolarità** relativa alla dichiarazione del **credito IVA** non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l'illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale.

Nella specie la CTR aveva erroneamente affermato che la pretesa dell'A.F. fosse da considerare legittima per il solo fatto che la società contribuente aveva esposto un credito IRES ed una maggiore IVA rispetto a quanto dovuto. Si trattava cioè di un credito inesistente e soggetto a potenziale consolidamento, non rilevando, che la società potesse comunque rettificare al ribasso il credito o a chiedere un minore rimborso.

Tuttavia, la CTR non considerava la documentazione prodotta, dalla quale emergeva chiaramente, al di là dell'errore, un credito IVA maggiore di quello dichiarato e, in sede di liquidazione era stato richiesto un **rimborso** per un **credito inferiore** a quello dichiarato,

comprovando in tal modo la propria **buona fede** e l'**insussistenza** di un **danno concreto**. Ciò anche in considerazione del fatto che il credito IVA esposto il legittimamente non sarebbe stato utilizzato.

Alcune riflessioni

In buona sostanza come ribadito da giurisprudenza di legittimità (n. 14178/2019; 2882/2017), richiamata ampiamente anche nella pronuncia in commento (sentenza n. 13101/2020) viene affermato che nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un **credito IVA superiore** a quello effettivamente spettante - a seguito di un'utilizzazione parziale a fini compensativi - **non è possibile** configurare una violazione equiparabile all'**indebito o fraudolento** uso del medesimo credito. La società ricorrente nel ricorso aveva infatti evidenziato di aver provveduto ad una ricostruzione del credito IVA dalla quale risultava che quanto indicato in dichiarazione fosse inferiore al credito. In ogni caso il credito non era stato utilizzato non comportando alcun danno all'erario. L'amministrazione, peraltro, non aveva contestato la ricostruzione del contribuente sull'effettiva entità del credito IVA.

La condotta della ricorrente infatti, seppure formalmente non corretta, non ha integrato alcun illecito fiscale, né ha cagionato alcun danno erariale.

Tale assunto trova giustificazione, innanzi tutto, nell'orientamento espresso dalle SS. UU. secondo cui il diritto alla detrazione dell'eccedenza detraibile deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo e va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, essendo a tal fine irrilevante l'osservanza degli obblighi dichiarativi (SS.UU. n. 17757/2016)

Il principio esposto era stato già affermato nella sentenza n. 2882/2017 nella quale i giudici di legittimità non avevano condiviso il rilievo espresso dall'Ufficio secondo il riporto di un credito IVA superiore a quello spettante comporterebbe la possibilità di utilizzarlo ulteriormente, con la conseguente equiparazione di tale condotta ad una concreta attività di evasione fiscale.

In tale pronuncia viene puntualizzato, in definitiva, che **non si configura il reato di indebita compensazione** di cui all'art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/00, in quanto "la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito IVA non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di

imposte, occorrendo che esso sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale". Né, del resto, assume rilievo l'art. 6 del D.Lgs. n. 472/1997, non essendo configurabili cause di non punibilità ove non sussistano illeciti fiscali.

Fisco

Pianificazione fiscale aggressiva

Scambio di informazioni su meccanismi transfrontalieri: proroga (opzionale) al 2021 causa Covid

di Marco Piazza - Dottore commercialista, SBNP - Studio Biscozzi Nobili Piazza

L'emergenza da Covid-19 sposta in avanti i termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel settore fiscale. In base alla direttiva UE n. 2020/876, infatti, gli Stati possono prorogare al 28 febbraio 2021 il termine (già fissato al 31 agosto) per la comunicazione dei meccanismi transfrontalieri messi a disposizione o di cui si è avviata l'attuazione o in relazione ai quali sia stata fornita consulenza o assistenza fino al 30 giugno 2020. Qualora gli Stati membri esercitino questa opzione, il termine di 30 giorni previsto per le comunicazioni a regime decorre dal 1° gennaio 2021. Infine, la prima relazione periodica riferita ai meccanismi commerciabili sarà trasmessa entro il 30 aprile 2021.

La direttiva UE n. 2020/876 del 24 giugno 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 giugno 2020, rinvia i termini per l'attuazione della direttiva UE n. 2018/822 - **direttiva DAC 6**.

La direttiva DAC 6 - il cui schema di decreto legislativo di attuazione in Italia è da tempo al vaglio delle Commissioni parlamentari (Atto del Governo n. 152 trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, dopo lunga gestazione) - introduce un **obbligo di comunicazione** delle informazioni relative a meccanismi di **pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva** che interessi più giurisdizioni (meccanismi transfrontalieri).

Leggi anche

- Direttiva DAC6: obbligo di segnalazione retroattivo e ad ampio raggio
- Con la direttiva DAC 6 arriva il whistleblower fiscale

Soggetti obbligati

L'obbligo di comunicazione riguarda gli **intermediari** e i **contribuenti**.

Gli **"intermediari"** sono i soggetti (comprese le istituzioni finanziarie italiane tenute allo scambio automatico d'informazioni in base al D.M. 28 dicembre 2015 e i professionisti soggetti alla legge anticiclaggio) che: 1) elaborano, commercializzano, organizzano o mettono a disposizione ai fini dell'attuazione un "meccanismo transfrontaliero" o ne gestiscono in autonomia l'intera attuazione;

2) direttamente o attraverso altri soggetti, svolgono un'attività di **assistenza** o **consulenza** riguardo all'elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell'attuazione o gestione dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero qualora, avuto riguardo alle informazioni disponibili e alle competenze necessarie per svolgere tale attività, sappiano o abbia un motivo ragionevole per concludere che il medesimo meccanismo sia rilevante in base a specifici "elementi distintivi" che saranno elencati in un

decreto ministeriale in conformità all'allegato IV alla Direttiva.

Questi soggetti sono tenuti alla comunicazione qualora ricorra almeno una delle seguenti **condizioni**:

- siano residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- abbiano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato tramite la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- siano costituiti, disciplinati o regolamentati secondo la legge dello Stato;
- siano iscritti ad un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza nel territorio dello Stato.

Il **"contribuente"** è qualunque soggetto che attua o a favore del quale viene messo a disposizione, ai fini dell'attuazione, un meccanismo transfrontaliero. Esso è tenuto all'obbligo di comunicazione quando:

- è residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
- dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato che beneficia del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione;
- non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e percepisce redditi o genera utili prodotti nel territorio dello Stato;
- non soddisfa le condizioni di cui ai punti precedenti e svolge la propria attività nel territorio dello Stato.

Poiché i soggetti interessati dall'obbligo di comunicazione di un meccanismo possono essere più di uno, il decreto prevede un sistema di comunicazione fra i soggetti obbligati, in quanto, in linea generale, la comunicazione fatta da un soggetto **esonera dall'obbligo** gli altri soggetti.

Elementi distintivi

Alcuni degli "elementi distintivi" individuati dalla direttiva sono collegati al criterio del **"vantaggio principale"**, scattano cioè quando è possibile stabilire - tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti - che

il principale vantaggio (o uno dei principali vantaggi) che una persona si possa ragionevolmente attendere di ottenere dal meccanismo sia un **vantaggio fiscale**.

Gli elementi collegati al criterio del “vantaggio principale” si distinguono in **elementi generici** (quando il contribuente si impegna a rispettare una condizione di riservatezza oppure quando il promotore riceve un compenso collegato al vantaggio fiscale o infine quando il meccanismo costituisce una struttura standardizzata a disposizione di più contribuenti) ed **elementi specifici** (misure artificiose per compensare le perdite, trasformazione di redditi di capitale in plusvalenze e viceversa; operazioni circolari).

Altri elementi distintivi specifici sono collegati a **operazioni transfrontaliere** (pagamenti transfrontalieri verso entità associate non residenti in alcuna giurisdizione o gode di una fiscalità privilegiata; casi di doppia deduzione o doppia fruizione di crediti d'imposta o divergenza di valutazione degli attivi trasferiti).

Vi sono poi elementi distintivi specifici relativi all'aggiramento delle norme sullo **scambio d'informazioni automatico** e sul **transfer pricing**.

Va comunque tenuto presente che la comunicazione è dovuta solo quando il **meccanismo** sia “**transfrontaliero**”, ossia si tratti di uno schema, accordo o progetto, riguardante l'Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato;
- 2) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto sono contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato e in una o più giurisdizioni estere;
- 3) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione ivi situata e lo schema, accordo o progetto riguarda almeno una parte dell'attività della stabile organizzazione;
- 4) uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, senza essere residenti ai fini fiscali o avere una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgono in tale giurisdizione la propria attività;
- 5) lo schema, accordo o progetto può alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Informazioni da comunicare

Oltre ai dati di chi effettua la comunicazione, devono essere comunicati i dati del contribuente e delle eventuali imprese associate di tale contribuente.

Devono essere poi descritti gli **elementi distintivi**

presenti nel meccanismo transfrontaliero e deve essere fornito un **riassunto del contenuto del meccanismo** stesso.

Va inoltre comunicata la **data di avvio** dell'attuazione del meccanismo e anche il **valore** del meccanismo, che dovrebbe essere costituito, in generale, dal valore del **vantaggio fiscale** e, se la comunicazione ha per oggetto meccanismi miranti ad aggirare lo scambio d'informazione, anche il valore dei conti finanziari interessati dal meccanismo.

Devono poi essere identificate le giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché le eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero nonché qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero e le giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

Devono essere poste in essere **valutazioni estremamente complesse** perché l'obbligo di comunicazione non riguarda solo i meccanismi che producono vantaggi fiscali in Italia, ma anche quelli che, coinvolgendo la giurisdizione italiana, producono vantaggi fiscali in Stati esteri.

Ciò presuppone la conoscenza del regime fiscale dei vari ordinamenti esteri coinvolti.

Termini

L'originaria direttiva UE n. 2018/822 e lo schema di decreto legislativo prevedono che:

1) le comunicazioni relative ai meccanismi transfrontalieri messi a disposizione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020 o la cui prima fase di attuazione sia avvenuta in tale arco temporale vanno trasmesse all'Agenzia delle Entrate **entro il 31 agosto 2020**;

2) a regime - cioè per i meccanismi messi a disposizione dopo il 1° luglio 2020 o la cui prima fase di attuazione sia avvenuta dopo tale data - le comunicazioni vanno trasmesse **entro 30 giorni** a decorrere:

- dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione è messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui è stata avviata l'attuazione;

- dal giorno seguente a quello in cui gli intermediari hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione.

Inoltre, in caso di **meccanismi “commerciabili”**, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle Entrate, **ogni tre mesi**, una **relazione periodica** con cui aggiornano le informazioni diventate disponibili dopo la prima comunicazione o dopo la presentazione dell'ultima relazione.

La nuova direttiva UE n. 2020/876 del 24 giugno 2020 autorizza gli Stati a prorogare al 28 febbraio 2021 il termine di cui al punto 1) - relativo alla comunicazione dei meccanismi messi a disposizione o di cui si è avviata l'attuazione o in relazione al quale sia stata fornita consulenza o assistenza fino al 30 giugno 2020. Nel caso in cui gli Stati membri esercitino questa

opzione, il termine di 30 giorni di cui al punto 2) decorre, per i meccanismi messi a disposizione o di cui si è avviata l'attuazione o in relazione al quale sia stata fornita consulenza o assistenza dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, dal **1° gennaio 2021** e la prima relazione periodica riferita ai meccanismi commerciali sarà trasmessa entro il **30 aprile 2021**.

Fisco

In attesa della pubblicazione in GUUE

Proroga dello split payment. Cosa fare anche se il tempo è scaduto

di Nicola Galleani d'Agliano - Senior partner Studio P. Centore & Associati - Anna Ciaco, Studio P. Centore & Associati

Il 1° luglio 2020, nel silenzio istituzionale, è ufficialmente scaduto il termine che autorizzava lo Stato italiano ad applicare lo split payment per operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni. In un simile contesto, la condotta preferibile per gli operatori economici consiste nel continuare ad applicare lo split payment alle fatture emesse nel periodo di vacatio legis. Diversamente, qualora essi decidessero di emettere le fatture secondo le regole ordinarie, si troverebbero dinanzi ad una serie di inconvenienti di carattere sia amministrativo che pratico, tra i quali una serie di possibili ritardi nei pagamenti. Un disagio per le imprese, che versano già in una situazione di difficoltà a causa del periodo emergenziale dovuto al Coronavirus.

Ieri, 1° luglio 2020, nel silenzio istituzionale, è ufficialmente scaduto il termine, previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio europeo, che autorizzava lo Stato italiano ad applicare il meccanismo dello **split payment** per operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni.

Leggi anche [Split payment a un passo dalla proroga. Con quali conseguenze?](#)

È ormai noto a tutti che la Commissione europea, con documento del 22 giugno 2020, COM (2020) 242 final, ha presentato al Consiglio la proposta di modifica della citata decisione, che dispone la **proroga** della **misura di deroga** per il periodo compreso **“dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2023”**.

Ebbene, ad oggi risulta che la **proposta** sia **stata approvata all'unanimità** dai membri del Consiglio europeo attraverso il meccanismo della *“Simplified written procedure (silence procedure)”* di cui all'art. 12 del Regolamento interno (Decisione del Consiglio 2009/937/UE).

Perché l'utilizzo della “silence procedure”

Si tratta, come suggerisce lo stesso nome, di una **procedura**, alternativa all'ordinaria votazione nell'ambito di una sessione comune, che avviene interamente **in forma scritta** ed è consentita in **casi di particolare urgenza**, ad esempio, qualora, come nel caso di specie, il ritardo nell'adozione di un determinato provvedimento determinerebbe un **vuoto normativo** o, comunque, in generale, quando un atto necessita di adozione entro un determinato termine ma non è stata programmata, o non è possibile organizzare, una sessione del Consiglio in tempi utili.

In buona sostanza, la scelta dell'utilizzo di questa procedura avviene su proposta dei membri del Consiglio all'unanimità, ovvero della Presidenza, in quest'ultima ipotesi occorre il consenso di tutti i membri e della

Commissione (qualora la decisione riguardi una questione da essa sottoposta).

In entrambi i casi, il Consiglio chiede, ovviamente per iscritto, ai propri membri se siano favorevoli o contrari circa l'adozione dell'atto in questione, ovvero se si astengano del tutto dall'esprimere una votazione.

Il regolamento prevede due diversi iter decisionali:

- 1) la **procedura scritta “ordinaria”**, in cui per l'approvazione del provvedimento è necessaria la risposta scritta di ciascuno dei partecipanti alla votazione;
- 2) la **procedura scritta “semplificata”** (anche detta “procedura di approvazione tacita”), utilizzata in questo caso, in cui i votanti non sono tenuti a rispondere espressamente e la mancata risposta entro un determinato termine equivale ad un **silenzio-assenso**.

Il provvedimento è approvato al raggiungimento di un numero di risposte positive corrispondente al *quorum* di voti previsto dalla legge che disciplina le regole per l'adozione dell'atto in questione, o, nel nostro caso, in assenza di risposte negative.

Operatività della decisione del Consiglio europeo

Nonostante, come detto, la **proposta** non ha trovato opposizione nell'ambito del **Consiglio europeo**, manca ancora un ultimo passaggio fondamentale affinché la decisione possa esplicare appieno i suoi effetti, ossia la sua **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE** (GUUE) che, si auspica, possa avvenire oggi o, al massimo, nei prossimi giorni, completate le formalità relative alla traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea.

Nelle more della pubblicazione, gli operatori economici italiani si ritrovano a dover affrontare proprio quella **situazione di incertezza normativa** che la **“written procedure”** mirava a **scongiurare**, chiedendosi, in assenza di una norma specifica, se possano o debbano

continuare ad **applicare** o meno il meccanismo dello **split payment**.

Per rispondere compiutamente a questo quesito, occorre premettere che la **proposta** approvata non costituisce una deroga *ex-novo*, ma **si limita** unicamente a **prorogare il termine finale di validità della deroga**. Di guisa che la decisione del Consiglio europeo, a seguito della **pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE**:

- è **direttamente efficace** e non si rende necessario alcun provvedimento normativo da parte del nostro legislatore affinché l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 possa continuare a trovare applicazione. Infatti, la disposizione interna contiene esclusivamente un richiamo generico all'atto comunitario, ossia *"Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al termine di scadenza della misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE"*.

- è **applicabile retroattivamente**, sicché il lasso temporale previsto per la deroga comprende **anche le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020** sino alla data di entrata in vigore del provvedimento di proroga.

Conseguenze pratiche per le imprese

Stante il quadro normativo sin qui delineato, l'imminente pubblicazione del provvedimento in GUUE certamente contribuisce a diradare l'alone di incertezza creatosi intorno a questa vicenda.

In un simile contesto, la **condotta preferibile** per gli **operatori economici** consiste nel continuare ad **applicare** il meccanismo della **scissione dei pagamenti in fattura**. Diversamente, qualora essi decidessero di emettere i documenti secondo le regole ordinarie, si troverebbero dinanzi ad una serie di inconvenienti di carattere sia amministrativo che pratico.

Qualora gli operatori ritengano di **non dover applicare** lo **split payment** alle fatture emesse nel periodo di *vacatio legis*, potrebbero trovarsi nella necessità di dover **rettificare i documenti** laddove il pagamento da parte della Pubblica Amministrazione avvenga in data successiva alla data in vigore della proroga.

Infatti, occorre tener conto che il meccanismo dello **split payment**, di fatto, trova applicazione al momento del **pagamento del corrispettivo**, ossia quando, ricevuta la fattura riportante la dicitura "scissione dei pagamenti", il committente pubblico, su cui grava l'obbligo del versamento dell'IVA, corrisponde unicamente l'importo della base imponibile.

Ciò significa che, qualora il prestatore decida di emettere la fattura in regime ordinario e la proroga entri in vigore prima di ricevere il relativo pagamento, la Pubblica Amministrazione potrebbe rifiutarsi di corrispondere l'IVA in considerazione delle norme sopravvenute. Ciò determinerebbe una serie di **possibili ritardi nei pagamenti a scapito delle imprese**, che versano già in una situazione di difficoltà a causa del periodo emergenziale dovuto al **Coronavirus**.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

La delibazione delle sentenze ecclesiastiche che dichiarano la nullità del matrimonio concordatario: il regime fiscale

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio determinando, nell'ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario rientra tra tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 199 dell'1 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 199 dell'1 luglio 2020 riguardante l'estensione dell'art. 19 della L. n.74 del 1987 ai provvedimenti di delibazione delle **sentenze ecclesiastiche** che dichiarano la **nullità del matrimonio concordatario**.

La norma richiamata rubricata "nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" dispone che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni, sono esenti **dall'imposta di bollo**, di registro e da ogni altra tassa.

Questa disposizione ricomprende nell'alveo **dell'agevolazione** tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

In particolare, la norma è stata oggetto di **interpretazione** da parte della Corte Costituzionale con la sentenza 10 maggio 1999, n. 154 con cui è stata dichiarata l'**incostituzionalità** di quella parte dell'articolo 19 citato che non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi; l'agevolazione prevista dalla norma deve essere estesa alla totalità dei tributi afferenti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle diverse fasi della crisi del matrimonio.

Nello specifico la Suprema Corte ha statuito che il contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione si profilerebbe in considerazione dell'omogeneità delle situazioni poste a raffronto, che non consentirebbe di differenziare ragionevolmente il trattamento fiscale degli atti relativi ai due procedimenti.

Il parallelismo, le analogie e la complementarità funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il **profilo tributario** non può ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, è con ancor più accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione: sia perché in quest'ultimo la situazione di contrasto tra i coniugi presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticità rispetto alla fase già stabilizzata dell'epilogo divorzile; sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

Si ha l'esigenza di agevolare l'**accesso alla tutela giurisdizionale**, evitando che l'imposizione fiscale possa gravare pesantemente sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi che stanno vivendo. Quindi nel raffronto tra gli interessi in gioco il legislatore sacrifica le **entrate erariali** a favore dei diritti fondamentali della persona, prevedendo un regime impositivo speciale accordato in ragione dei suddetti interessi superiori.

In definitiva l'articolo 19 della legge n. 74/1987 è una norma di **esenzione** di natura principalmente oggettiva, posta a presidio delle ragioni sociali di tutela della famiglia, di salvaguardia dell'integrità economica nella crisi familiare, di composizione della crisi coniugale che il legislatore ha inteso perseguire.

L'Amministrazione finanziaria aveva già evidenziato con la risoluzione n. 43/E del 2005 che anche la delibazione della sentenza ecclesiastica di **nullità del matrimonio** determinando, nell'ordinamento statuale italiano, la cessazione degli effetti civili prodotti dalla trascrizione nei registri di stato civile del matrimonio concordatario potrebbe rientrare tra tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.

Infatti, la genericità dell'espressione cessazione degli

effetti civili del matrimonio comporta che la stessa possa riferirsi sia alla deliberazione, in sede di Corte d'Appello, della **sentenza ecclesiastica** che dichiara la nullità del matrimonio canonico, sia alla pronuncia, ad opera dell'autorità giudiziaria ordinaria, di nullità del matrimonio civile e di nullità del matrimonio contratto in forma canonica e trascritto.

Tra l'altro potrebbe non assicurare una **parità di trattamento** un eventuale trattamento fiscale della sentenza di deliberazione diverso rispetto a quello della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di separazione o divorzio; ciò anche alla luce dell'interpretazione promossa dalla Corte Costituzionale, secondo cui la ratio della norma è rinvenibile nella tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui il vincolo si scioglie o si attenua.

La Corte ha ritenuto applicabile il **regime di favore** non solo agli atti relativi al procedimento di separazione personale, ma anche alle obbligazioni assunte negli stessi procedimenti e, infine, ai provvedimenti di condanna al pagamento di assegni di mantenimento a favore dei figli.

Con l'ordinanza n. 22023 del 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che, con queste agevolazioni, il legislatore ha inteso favorire gli atti e le convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro **rapporti patrimoniali**.

Inoltre, i provvedimenti e gli atti giudiziari del procedimento di deliberazione in questione, **esenti da imposta di registro**, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, poiché, alla formalità predetta, sono soggetti solo gli atti giudiziari per i quali l'imposta di registro è dovuta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/07/2020, n. 199](#)

Fisco

Dal Question Time alla Camera

Conte: a breve riforma fiscale e anche dell'IVA

Il Governo sta valutando ipotesi di interventi su aliquote iva per sostegno ai consumatori, con anche interventi sul lato della domanda. In particolare, l'intento è incentivare i pagamenti digitali con il cashback coniugandolo ad uno sgravio iva per chi ricorre alla moneta digitale. Così si raggiungerebbe contestualmente un doppio obiettivo di

modernizzare il Paese e ridurre la pressione fiscale. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte che è intervenuto al Question time presso la Camera dei Deputati.

Il 1° luglio 2020 il Presidente del Consiglio, **Giuseppe Conte** è intervenuto al Question time presso la Camera dei Deputati in merito ad una proposta di riduzione dell'Iva.

Il Presidente Conte ha evidenziato che è già intenzione del Governo sviluppare una ampia **riforma della tassazione** per un fisco equo semplice e trasparente per i cittadini, in modo tale che si possa consentire a tutti di pagare le tasse.

L'intento è quello di ridurre la **pressione fiscale** con una maggiore sostenibilità ambientale e con una rimodulazione delle aliquote fiscali, che tenga conto anche della riconversione industriale, in modo tale da agevolare i settori con carenza produttiva.

In realtà, è stato evidenziato che già con la legge bilancio 2020 16milioni di lavoratori avranno un aumento concreto in busta paga.

Il Governo sta valutando ipotesi di interventi su **aliquote iva** per sostegno ai consumatori, con anche interventi sul lato della domanda.

In particolare, l'intento è incentivare i **pagamenti digitali** con il cashback coniugandolo ad uno sgravio iva per chi ricorre alla moneta digitale.

In tal modo si raggiunge contestualmente un doppio obiettivo di modernizzare il Paese e ridurre la pressione fiscale.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

La donazione ai figli con contestuale rivendita a terzi non basta per provare l'intento elusivo

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10561/2020 ha affermato che la contestualità della donazione da genitore a figli rispetto alla immediata successiva rivendita a terzi dei medesimi beni, non costituisce elemento idoneo ad escludere la reale ed effettiva attribuzione a titolo gratuito dei beni, ed a ipotizzare un'operazione elusiva, mirata ad eliminare l'imposta sulla plusvalenza.

L'Ufficio notificava ad un contribuente un avviso di accertamento ai fini Irpef, avente ad oggetto una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno

edificatorio. La contestazione traeva origine dal fatto che la proprietaria dell'immobile lo donava ai figli, i quali, lo stesso giorno, lo cedevano ad una Srl, al medesimo valore indicato nell'atto di donazione. L'atto impositivo, ritualmente impugnato, veniva annullato dalla CTP.

La CTR accoglieva però l'appello dell'Ufficio, ritenendo che la donazione e la vendita del terreno fossero avvenute in unico contesto, con il solo fine di sottrarre all'imposizione la plusvalenza ricavata di fatto dalla cessione onerosa alla società. Pertanto risultavano sussistenti i gravi indizi per far ritenere sussistente un'operazione elusiva. La contribuente impugnava la pronuncia d'appello, fondamentalmente lamentando l'errata applicazione delle regole sulle prove, oltre che una motivazione illogica ed insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10561, depositata il 4 giugno 2020, ha accolto il ricorso della contribuente e, decidendo nel merito, ha dichiarato fondata l'originaria impugnazione, senza necessità di rinvio. La CTR aveva basato la propria decisione esclusivamente sull'elemento temporale, in quanto donazione e vendita erano avvenute nello stesso giorno. In realtà, come già statuito dalla giurisprudenza di legittimità, si trattava però di un elemento insufficiente a ritenere raggiunta la prova, a carico dell'Ufficio, che la donazione fosse stata eseguita solo per sottrarsi all'imposta sulla plusvalenza. Occorre infatti altro per dimostrare l'interposizione fittizia dei figli nella vendita del terreno e l'assenza dello spirito di liberalità, come ad esempio il versamento di acconti alla donante o la partecipazione di quest'ultima alle trattative per la cessione. Peraltro in casi come quello oggetto del giudizio, trattandosi di rapporti patrimoniali tra genitori e figli, assume particolare rilievo la libertà della pianificazione della successione da parte dei genitori, non essendoci alcun obbligo di optare per la soluzione più onerosa sul piano fiscale. Nella specie risultava dunque illogico ed apodittico escludere a priori che la donazione non fosse stata effettuata per spirito di liberalità della madre, ma realizzata solo con un fine elusivo, atteso che mancava l'indicazione di elementi idonei a porre in dubbio la realtà che emergeva documentamente. Da qui l'accoglimento del ricorso, con condanna dell'Agenzia anche al pagamento delle spese di lite del giudizio di cassazione.

A cura della Redazione

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Copyright Wolters Kluwer Italia © Riproduzione riservata

Cessione crediti d'imposta per botteghe e negozi e per locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda: comunicazione via web

Il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate approva il modello che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Il modello, secondo quanto previsto dal provvedimento dell'Agenzia dell'1 luglio 2020, dovrà essere inviato tramite un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 250739 dell'1 luglio 2020 riguardante la **cessione** a terzi di **crediti d'imposta** per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda.

Il **Decreto Cura Italia** (DL n. 18 del 2020) il **Decreto Rilancio** (DL n. 34 del 2020) riconoscono alcuni crediti d'imposta di natura agevolativa allo scopo di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, riguardano crediti d'imposta per:

- botteghe e negozi;**
- canoni di locazione** degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda;
- l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

Il decreto Rilancio ha previsto all'articolo 122 che, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la **cessione**, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari e inoltre i cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La **quota di credito** non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Infine il medesimo articolo prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative della cessione, comprese

quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

Per questa ragione sono state definite con il nuovo provvedimento le **modalità** con le quali la cessione dei **crediti d'imposta** per botteghe e negozi e per la locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è comunicata all'Agenzia delle entrate e i cessionari utilizzano i crediti ceduti.

L'Agenzia ha evidenziato che con successivi provvedimenti saranno definite le modalità per la **comunicazione delle cessioni** dei crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

La cessione per via telematica

Il nuovo provvedimento approva il **modello** che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda dovranno utilizzare per comunicare, a partire dal prossimo **13 luglio** e fino al 31 dicembre 2021, l'opzione della cessione del credito. Il modello dovrà essere inviato tramite un'apposita funzionalità nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l'invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

Con la comunicazione devono essere specificati alcuni **dati** come i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d'imposta ceduto, l'ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

L'utilizzo dei crediti ricevuti

I soggetti che hanno ricevuto il credito, anche **istituti di credito** e altri intermediari finanziari, tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia, devono comunicare l'accettazione.

Dal giorno lavorativo successivo alla **comunicazione della cessione**, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione. Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

Controlli

Anche in caso di cessione dei crediti d'imposta restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi al **controllo** della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni

nei confronti dei beneficiari originari che hanno comunicato la cessione. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 01/07/2020, n. 250739

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Cedolare secca: come funziona

L'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca. Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il versamento dell'imposta di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 198 dell'1 luglio 2020.

Con la risposta a interpello n. 198 dell'1 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di modalità di esercizio dell'opzione per il regime fiscale della **cedolare secca**.

La Legge di Bilancio 2019 ha ampliato la portata applicativa del **regime della cedolare secca** prevedendo che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con l'aliquota del 21 per cento.

Questo regime non è applicabile ai contratti stipulati **nell'anno 2019**, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

In questo modo si è inteso estendere la disciplina della **"cedolare secca"** anche ai canoni derivanti dalla stipula dei contratti di locazione, sottoscritti nel 2019,

aventi ad oggetto immobili destinati all'uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).

Di conseguenza, i **canoni** derivanti da questi contratti possono essere assoggettati al regime della "cedolare secca", sul punto è stato precisato che l'opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l'intera durata del contratto, salvo revoca.

Qualora non sia stata esercitata l'opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l'opzione entro il termine previsto per il **versamento dell'imposta** di registro dovuta annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine, è possibile **revocare l'opzione** per il regime della cedolare. L'esercizio o la modifica dell'opzione possono essere effettuati:

- utilizzando i **servizi telematici** dell'Agenzia (software RLI o RLI-web);

- presentando il **modello RLI**, debitamente compilato, allo stesso Ufficio dove è stato registrato il contratto.

Nel caso di specie, il contribuente ha presentato, nel gennaio 2019, in qualità di locatore, un modello RLI telematico, relativo ad un contratto di locazione di un immobile ad uso diverso dall'abitativo, con decorrenza 1° gennaio 2019, optando per il regime della **cedolare secca**.

Tuttavia, lo stesso giorno della **registrazione telematica**, il contribuente ha versato l'imposta di registro, relativa alla prima annualità, nonché **l'imposta di bollo**. Quindi pur avendo optato, in fase di **registrazione telematica** del contratto, per il regime della cedolare secca, nel momento in cui ha provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta di registro e di bollo, di fatto, ha scelto il regime della tassazione ordinaria, con riferimento alla prima annualità contrattuale.

Ovviamente laddove ci siano tutti i requisiti richiesti il contribuente può sempre optare, con riferimento alle annualità successive, per il regime della cedolare secca presentando il relativo modello RLI entro trenta giorni dalla scadenza di ciascuna annualità.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/07/2020, n. 198](#)

Lavoro e Previdenza

Progetto di legge alla Camera

Assegno per i figli a carico fino ai 21 anni e maggiorato per le famiglie numerose

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Abrogazione delle detrazioni fiscali per figli a carico, del Bonus bebè, del premio alla nascita e dell'assegno al nucleo familiare. Introduzione di un assegno unico e universale per i figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Sono le misure principali della proposta di legge C.687-A sul quale l'Aula della Camera ha avviato l'esame. Il progetto di legge, in linea quanto previsto dal più ampio "Family Act", stabilisce i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nella elaborazione dei decreti legislativi entro un anno dalla sua entrata in vigore.

L'Aula della Camera dei Deputati ha avviato l'esame della proposta di legge recante la delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei **figli a carico** attraverso l'**assegno unico e universale** (C.687-A).

La proposta di legge (relatore Lepri), nel testo riformulato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali), giunge al vaglio dell'Assemblea a quasi due anni dalla prima proposta Delrio, presentata il 4 giugno 2018.

Alla proposta di legge attualmente in discussione (A.C. 687) sono state abbinate le proposte di legge 2155 (Disposizioni concernenti la concessione di un **assegno mensile per ogni figlio a carico**, per il sostegno della famiglia e della natalità, presentata il 9 ottobre 2019) e 2249 (Delega al Governo per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno della natalità e della famiglia, presentata l'11 novembre 2019).

La proposta di legge C.687-A si compone di 5 articoli.

Finalità

Il provvedimento si pone in stretta connessione con il **disegno di legge "Family Act"**, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno e mira a rafforzare il sostegno alle famiglie, favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l'occupazione, in particolare femminile attraverso una razionale ripartizione dei carichi di lavoro domestici e di cura.

Leggi anche Assegno universale per i figli e riforma dei congedi: approvato il Family Act

Tre sono le linee guida della riforma:

- **semplificazione**: si riordinano gli istituti economici già previsti dalla legislazione vigente in un unico strumento universale;
- **equità**: si prevede un assegno unico e universale modulato sulla base delle reali esigenze dei nuclei familiari identificate sulla base delle soglie ISEE estendendo la platea di beneficiari anche a soggetti che oggi non lo percepiscono;
- **continuatività**: l'assegno "accompagna" i figli fino

al compimento del loro ventunesimo anno d'età.

Infine, il provvedimento si pone nel quadro di una più ampia (e prossima) **riforma del sistema fiscale**, in particolare delle detrazioni fiscali, nonché dell'assegno per il nucleo familiare (ANF).

Principi generali per la delega al Governo

La proposta di legge C.687-A delega il Governo ad adottare (entro un anno dalla sua entrata in vigore), su iniziativa del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.

La delega al Governo deve essere esercitata secondo i seguenti principi e i criteri direttivi generali:

- a) l'accesso all'assegno unico e universale deve essere assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività;
- b) l'**ammontare** dell'assegno va **modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare**, come individuata dall'ISEE, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
- c) il computo dell'assegno può essere **differenziato nell'ambito dell'ISEE** fino eventualmente ad azzerarsi ai fini dell'accesso e per il calcolo delle altre prestazioni sociali agevolate;
- d) l'assegno unico e universale è pienamente compatibile con la fruizione del **Reddito di cittadinanza (RdC)** e va versato congiuntamente ad esso nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo può eventualmente tenere conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza Rdc;

- e) l'assegno unico e universale non deve essere considerato per la richiesta e per il **calcolo delle prestazioni sociali agevolate**, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Inoltre, ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno, non sono considerate le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità;
- f) l'assegno unico e universale è **ripartito in pari misura tra i genitori** ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori;
- g) l'assegno va concesso in forma di **credito d'imposta**, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro;
- h) è istituito un organismo, aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, per il monitoraggio dell'attuazione e della valutazione d'impatto dell'assegno unico e universale.

Erogazione dell'assegno

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi specifici a cui dovranno conformarsi i decreti delegati. Si dovrà riconoscere un assegno mensile:

- per ciascun **figlio minorenni a carico**, a partire dal settimo mese di gravidanza, prevedendo la maggiorazione dell'importo dell'assegno per i figli successivi al secondo;
- per ciascun **figlio maggiorenne a carico**, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con possibilità di corresponsione dell'importo direttamente al figlio, al fine di favorirne l'autonomia.

L'assegno al figlio maggiorenne a carico è concesso solo se: frequenta un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea; svolge un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale.

Per ciascun **figlio disabile** i decreti delegati dovranno prevedere un assegno maggiorato rispetto agli importi per i figli minorenni e maggiorenni in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento,

con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità.

Restano salve le misure e gli importi in vigore per il **coniuge a carico** e per gli altri familiari a carico diversi dai figli minorenni e maggiorenni.

Requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno

L'assegno unico e universale spetta in presenza dei seguenti requisiti cumulativi:

1. essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero essere un cittadino di Paesi facenti parte dell'Unione europea, o suo familiare, in quanto titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere un cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2. essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. vivere con i figli a carico in Italia;
4. essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Riordino delle prestazioni

I decreti delegati dovranno infine prevedere il progressivo superamento della contribuzione per gli assegni per il nucleo familiare a carico del datore di lavoro e l'abrogazione delle seguenti misure:

- 1) **assegno al nucleo familiare** con almeno tre figli minori;
- 2) assegno di natalità (c.d. **Bonus bebè**)
- 3) **premio alla nascita**;
- 4) **fondo di sostegno alla natalità**.

Inoltre, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, si dovrà prevedere l'abrogazione delle **detrazioni fiscali per figli a carico** (art. 12, comma 1, lettera c) e comma 1-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) nonché dell'assegno per il nucleo familiare (decreto legge 69/1988) e degli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Dote unica per i servizi a favore dei figli a carico

Da ultimo, si fa presente che nel corso dell'esame in Commissione referente è stato soppresso l'articolo che disciplinava la dote unica per i servizi a favore dei figli a carico) che saranno inserite all'interno del c.d. Family Act.

Lavoro e Previdenza

Questioni aperte

Cassa integrazione tra autorizzazione e pagamento anticipato: è vera semplificazione?

di Massimo Brisciani - Consulente del Lavoro in Milano e Coordinatore scientifico della rivista "Guida alle Paghe"

Per fruire delle 9 settimane aggiuntive di cassa integrazione il datore di lavoro deve verificare di aver ottenuto l'autorizzazione da parte della Regione alle prime 9 settimane di trattamento. Pertanto, le aziende che (per esempio, per ragioni amministrativo-burocratiche) non avessero ottenuto l'autorizzazione del primo periodo non possono richiedere il secondo. Ciò rende particolarmente difficile la situazione di quei datori di lavoro che non hanno ancora potuto riprendere l'attività e che non possono licenziare i dipendenti fino al 17 agosto prossimo. Solo una volta ottenuta l'autorizzazione delle prime 9 settimane, sarà possibile richiedere le ulteriori 5 e, una volta fruite interamente queste, le ultime 4. Come si richiedono le 5 settimane aggiuntive?

Con il decreto Rilancio la **Cassa in deroga** per la **causale COVID-19** guadagna **9 settimane in più di copertura**, come anche gli altri ammortizzatori della CIGO e dell'assegno ordinario del FIS. Più precisamente, l'art. 70 del decreto accorda 5 settimane ulteriori nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per le aziende che abbiano già ottenuto l'autorizzazione per le prime 9 settimane; a queste si aggiungono altre 4 settimane di trattamento, che il decreto inizialmente consentiva di utilizzare solo in via differita dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fatta eccezione per specifici settori, tra i quali il turismo, che non dovevano spezzare i due periodi.

Leggi anche Ammortizzatori sociali: istruzioni per l'uso

Con il decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52 è stata invece estesa a tutti i datori di lavoro la possibilità di fruire delle 9 settimane aggiuntive (5 più 4) liberamente, senza dover attendere il 1° settembre per ottenere la seconda tranche.

A questa novità il decreto Rilancio ne aggiunge una ancor più rilevante sulla **procedura per la presentazione delle domande** di Cassa in deroga, che si possono presentare dal 18 giugno, individuando quale interlocutore unico l'INPS al posto delle Regioni e del Ministero del Lavoro.

La terza importante novità è costituita per tutti i tipi di ammortizzatore da una modalità alternativa di pagamento diretto, che prevede una **anticipazione** da parte dell'Istituto ed il successivo conguaglio.

Dopo oltre un mese dall'entrata in vigore del decreto Rilancio l'INPS è finalmente intervenuto a fornire le prime istruzioni con la circolare 27 giugno 2020 n. 78, concentrandosi sulla nuova modalità di pagamento diretto con anticipo, ma senza risolvere tutti i dubbi operativi.

Leggi anche Cassa integrazione: come e quando

presentare le domande

Le nove settimane aggiuntive di Cassa in deroga

Il DL n. 52/2020 ha aperto la possibilità per tutti i datori di lavoro di utilizzare le 9 settimane aggiuntive di trattamento di integrazione salariale senza dover attendere il 1° settembre per fruire di una parte di esse, cioè le ultime 4 settimane. Tuttavia, dal combinato disposto del decreto Rilancio e del DL n. 52/2020, si comprende che per accedere alle 9 settimane aggiuntive di cassa integrazione in deroga occorre soddisfare due condizioni:

- **per ottenere le prime 5**, occorre aver ottenuto l'autorizzazione dalla Regione (o dal Ministero per le aziende plurilocalizzate) delle prime 9 settimane di trattamento;
- **per accedere alle ulteriori 4 settimane**, occorre aver interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino a 14 settimane.

La diversa formulazione delle condizioni nel decreto Rilancio rispetto al DL n. 52/2020 rende necessario innanzitutto al datore di lavoro verificare di aver ottenuto l'**autorizzazione** da parte **della Regione alle prime 9 settimane di trattamento**. Pertanto, i datori di lavoro che per ragioni amministrativo-burocratiche non avessero ottenuto l'autorizzazione del primo periodo non potranno richiedere il secondo. Ciò rende particolarmente difficile la situazione di quei datori di lavoro che non hanno ancora potuto riprendere l'attività, quali ad esempio i gestori di mense scolastiche, che non sanno come gestire sul piano retributivo il rapporto di lavoro che per legge non può comunque essere interrotto con recesso almeno fino al 17 agosto prossimo.

Una volta ottenuta l'autorizzazione delle prime 9 settimane, sarà possibile richiedere le ulteriori 5 e, una volta fruite interamente queste, le ultime 4. Ma come

si richiedono le 5 settimane aggiuntive?

Nuova procedura di domanda all'INPS

Il decreto Rilancio all'art. 22-quater fissa una nuova regola per le domande di Cassa in deroga per periodi successivi alle prime 9 settimane: saranno concessi dall'INPS, a domanda del datore di lavoro, e non più dalle Regioni, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa degli stanziamenti regionali.

La nuova procedura doveva prendere avvio, secondo le indicazioni del decreto Rilancio, a partire dal 19 giugno 2020, cioè decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio. Nella circolare l'INPS conferma la possibilità di richiedere l'ammortizzatore già a partire dal 18 giugno.

Procedura per le aziende plurilocalizzate

L'INPS chiarisce che anche le imprese plurilocalizzate, cioè presenti in almeno 5 regioni italiane, devono presentare le **domande di proroga** della Cassa in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane **all'INPS** e non più al Ministero del Lavoro. Anche per queste imprese parrebbe esservi, dunque, una netta cesura procedurale tra le prime 9 settimane di cassa e le successive. Ma è proprio così? In realtà, le due procedure presentano molte connessioni e interdipendenze. Innanzitutto, la norma impone che per poter chiedere la proroga del trattamento il datore di lavoro debba ottenere il **decreto ministeriale di concessione** delle prime 9 settimane e la successiva autorizzazione da parte dell'INPS che, come è noto, paga direttamente la prestazione al lavoratore. Al riguardo l'Istituto è intervenuto con il messaggio n. 2328 del 4 giugno 2020, con il quale ha previsto per il datore di lavoro la possibilità di concentrare i flussi di pagamento dei **modelli SR41** su una o alcune sedi senza dover presentare una distinta domanda per ogni singola unità produttiva. La soluzione semplificatrice potrebbe però rivelarsi **una scelta sbagliata per il datore di lavoro**, perché, come precisa l'Istituto, l'individuazione dell'unità produttive di riferimento su cui far confluire le domande "accorpate" è irreversibile e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento. Ne deriva che il datore di lavoro che opti per la procedura "semplificata" non potrà più presentare distinte domande di proroga per periodi differenziati di utilizzo dell'ammortizzatore sociale nelle singole unità produttive in base all'effettiva esigenza.

Ad esempio, se si rendesse necessario **chiudere solo i punti vendita di una città** a causa di un lockdown parziale per un nuovo focolaio di infezione, il datore di lavoro per utilizzare l'ammortizzatore nelle singole unità produttive interessate "consumerebbe" le

settimane di cassa dell'intera azienda o quanto meno di tutte le unità "accorpate" sulla base della scelta iniziale di aggregazione dei flussi dei modelli SR41.

Da ultimo non è trascurabile il fatto che ad oggi l'INPS non abbia ancora chiarito se anche per la cassa in deroga la settimana di ammortizzatore debba ritenersi fruita anche **solo in presenza di riduzione di un'ora**, o se si debba, in analogia con i criteri utilizzati per la CIGO, computare i giorni di utilizzo in ragione di 5 o di 6 per ogni settimana di integrazione salariale a seconda dell'orario settimanale applicato. La differenza è notevole; infatti, nel primo caso il datore di lavoro che abbia utilizzato la cassa integrazione, ad esempio, per un solo giorno alla settimana durante le prime 9 settimane concesse, avrebbe comunque esaurito l'intero periodo autorizzato. Nel secondo caso, invece, avrebbe utilizzato solo 9 giornate, cioè meno di 2 settimane, potendo ancora beneficiare entro il 31 agosto 2020 delle settimane residue di ammortizzatore.

Il silenzio dell'Istituto sul punto lascia presagire che alla cassa in deroga **non si applichi il computo a giornate** e che, conseguentemente, non sia possibile per il datore di lavoro "recuperare" le giornate di cassa non fruita.

Il DL n. 52/2020 e il limite di 18 settimane

Il DL n. 52/2020 stabilisce all'art. 1, comma 1, che "resta ferma la durata massima di 18 settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli artt. 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma (...)".

Il provvedimento pare trascurare la circostanza che il DL n. 18/2020 all'art. 22, in aggiunta alle settimane di cassa in deroga COVID-19 riconosciute su tutto il territorio nazionale, già metteva a disposizione dei datori di lavoro:

- nei **comuni delle c.d. zone rosse** 3 mesi in più di copertura, elevando a 22 settimane il limite complessivo del trattamento (9+13) con il comma 8 bis;
- nelle zone gialle, cioè **Lombardia, Veneto ed Emilia**, 4 settimane supplementari, portando la copertura massima a 13 settimane (9+4) con comma 8-quater.

Nella formulazione del DL n. 52/2020 sopra riportata il Governo **parrebbe aver "assorbito" queste settimane aggiuntive** riconosciute alle aree più colpite dall'emergenza sanitaria nel trattamento complessivo di 18 settimane valevole per l'intero territorio nazionale. In attesa della **correzione dell'errore**, che avverrà presumibilmente in sede di conversione del decreto, l'INPS ha cercato di porre rimedio alla svista affermando nella circolare 78/2020 che i trattamenti previsti per le zone rosse e gialle sono aggiuntivi a quelli

disposti per tutto il territorio nazionale.

Leggi anche Cassa integrazione fino a 18 settimane con due domande all'INPS

Nuovo pagamento diretto con richiesta di anticipo

La terza importante novità è costituita per tutti i tipi di ammortizzatore da una **modalità alternativa di pagamento** diretto da parte dell'INPS, che si aggiunge a quella "tradizionale" gestita a consuntivo sulla base dell'effettiva riduzione d'orario applicata al singolo lavoratore e rendicontata con il modello SR41.

La nuova modalità prevede un'anticipazione del trattamento da parte dell'Istituto, pari al **40% delle ore autorizzate**, ed il successivo **conguaglio a consuntivo**.

La presentazione delle domande di integrazione salariale a pagamento diretto con richiesta di anticipo deve avvenire entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020,

l'istanza va presentata **entro il 3 luglio 2020**.

L'Istituto precisa che la procedura telematica di domanda è preimpostata con richiesta di anticipazione del 40%: di conseguenza, se il datore di lavoro non vuole optare per il pagamento diretto con anticipo deve espressamente rinunciarvi, mantenendo così il pagamento diretto tradizionale a consuntivo.

L'INPS autorizza le domande di anticipazione e dispone il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda entro 15 giorni dal ricevimento. L'anticipo è erogato **senza applicazione delle ritenute IRPEF**, che saranno invece effettuate in sede di pagamento a conguaglio del trattamento da parte dell'Istituto.

Se l'importo dell'anticipo erogato dall'INPS al lavoratore è superiore a quanto risulta dovuto a consuntivo, ad esempio per effetto di un ricorso alla cassa inferiore a quanto inizialmente richiesto e autorizzato, sarà il datore di lavoro a dover **recuperare in busta paga la differenza** al lavoratore provvedendo a riversarla all'INPS.

Lavoro e Previdenza
Prospettive occupazionali

Garanzia Giovani: possibile estensione delle tutele UE sino a 29 anni di età

La garanzia Ue per i giovani potrà essere estesa fino ai 29enni: un maggior sostegno all'occupazione dei giovani anche attraverso strumenti come istruzione, apprendistato o formazione entro quattro mesi. L'operazione si chiama 'ponte verso il lavoro' (Bridge to Jobs), promossa dalla Commissione europea, prevede un più ampio raggio d'azione verso gruppi più vulnerabili: minoranze razziali ed etniche, disabili, e soggetti che vivono in alcune aree urbane rurali, remote o svantaggiate.

L'Unione Europea si schiera a favore **dell'occupazione dei giovani** e ritiene opportuna l'estensione fino ai 29 anni di età delle misure introdotte a sostegno dell'occupazione. La Commissione Europea intende estendere l'obiettivo di un'offerta di lavoro, istruzione, apprendistato o formazione entro i prossimi quattro mesi. Il **'ponte verso il lavoro'** (Bridge to Jobs) è un'azione rivolta ai soggetti più vulnerabili, come i giovani delle minoranze razziali ed etniche, i giovani con disabilità o i giovani che vivono in alcune aree urbane rurali, remote o svantaggiate. Nonostante i positivi risultati conseguiti nell'ultimo decennio, la disoccupazione giovanile in Europa è sempre rimasta più del doppio della disoccupazione generale, attestandosi intorno al 15,4% nel mese di aprile 2020.

La raccomandazione Ue, a sostegno di 24 milioni di giovani potenzialmente interessati, mantiene l'impegno a sottoscrivere la garanzia per i giovani, che avranno un'offerta di lavoro, istruzione, apprendistato o formazione entro quattro mesi, attraverso:

- un maggiore impulso all'**apprendistato** che andrà a beneficio sia dei datori di lavoro che dei giovani, aggiungendo una forza lavoro qualificata a una vasta gamma di settori;
- incentivi all'occupazione dei giovani;
- iniziative per lo sviluppo delle capacità, reti di giovani imprenditori e centri di formazione interaziendale a medio termine

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza
Comunicato stampa

Covid-19: servizio online richiesta sorveglianza sanitaria lavoratori fragili

E' disponibile dall'1 luglio 2020 la nuova applicazione web per richiedere la visita medica utile alla sorveglianza sanitaria anti Covid.19 dei lavoratori fragili. Sino al termine dell'emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2. Il decreto Rilancio ha infatti previsto che, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell'INAIL, che provvederanno con i propri medici del lavoro.

L'INAIL ha reso nota la disponibilità di un nuovo servizio online rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati che assicurano la **sorveglianza sanitaria eccezionale** ai lavoratori "fragili". Si tratta dei soggetti che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengono di rientrare in tale condizione di fragilità.

I datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del **medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto legge, devono garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, nominando un medico competente ovvero facendone richiesta ai servizi territoriali dell'Istituto.

Attività di sorveglianza eccezionale

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una **visita medica** che può essere svolta dai medici INAIL in possesso della specializzazione in medicina del lavoro, ivi compresi i medici a rapporto libero professionale.

Il nuovo servizio è utile proprio per richiedere la visita:

- da parte dei soggetti registrati sul portale istituzionale.
- dagli utenti non registrati tramite Spid, Inps, Carta nazionale dei servizi (Cns);
- con delega da parte del datore di lavoro, previa compilazione e inoltro dell'apposito modulo "Mod. 06 SSE delega", reperibile nella sezione dedicata del portale "Moduli e modelli".

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o

da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Visita medica

All'esito della visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale, è espresso un parere conclusivo riferito esclusivamente alla possibilità per il lavoratore di riprendere l'attività lavorativa in presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il **contenimento del contagio**.

Successivamente all'invio del parere conclusivo, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l'avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. In attesa dell'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione della tariffa, l'Inail ha stabilito in via provvisoria l'importo di € 50,85.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, modulo delega sorveglianza sanitaria eccezionale 30/06/2020

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Autonomi e professionisti iscritti a Gestione separata: istruzioni per la compilazione del Quadro RR

Nella circolare n. 79 del 2020, l'INPS fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2020-PF" cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata. Nel documento di prassi l'Istituto si sofferma anche sulle modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta e sulle modalità di compensazione degli eventuali crediti.

L'INPS, con la circolare n. 79 del 1° luglio 2020, fornisce dettagliate istruzioni per la determinazione, nell'ambito della dichiarazione "**Redditi 2020**", dei contributi che devono essere versati dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali **Artigiani, Commercianti e Gestione separata**, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2019.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi

termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Nel modello di dichiarazione è presente il **Quadro RR**, che deve essere compilato:

- dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
- dai **lavoratori autonomi** che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata.

Artigiani e commercianti

I titolari di imprese **artigiane e commerciali** e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell'impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello "Redditi 2020-PF".

Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019, a partire da quest'anno, per la determinazione del reddito imponibile a fini contributivi dal totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2018 possono essere sottratte le eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti. Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Per i **liberi professionisti** iscritti alla Gestione separata, la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in "regime forfettario", per gli esercenti attività di impresa arti o professioni.

Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:

- attività professionali e artistiche: rigo RE 23 o RE 25 se presenti perdite al rigo RE 24;
- partecipazione in associazione fra artisti e professionisti: rigo RH15 se reddito derivante dalla (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righe da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo;
- regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: rigo LM6 meno LM9 colonna 3;
- contribuenti che fruiscono del regime forfettario:

somma dell'importo indicato nel rigo LM34 indicato nella colonna 2 meno l'importo indicato nel rigo LM37 perdite pregresse) indicato nella colonna 2 di ciascun modulo della sezione.

Rateizzazione dei contributi dovuti

Per i **commercianti e gli artigiani** la rateizzazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla **quota di reddito eccedente** il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello "Redditi 2020-PF".

Per i **liberi professionisti** la rateizzazione può essere effettuata sia sul **contributo dovuto a saldo** per l'anno di imposta 2019 che sull'importo del primo acconto relativo ai contributi per l'anno 2020.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello "Redditi 2020-PF".

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2020.

Compensazione del credito

La compensazione tramite modello F24 potrà avvenire solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l'emissione dei modelli di pagamento avvenuta nel 2020.

L'importo eventualmente risultante a credito dalle colonne 19 o 33 del Quadro RR del modello "Redditi 2020-PF" può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l'anno 2019 e l'importo che si intende compensare.

L'eventuale residuo del credito riferito all'anno precedente al netto di quanto compensato va indicato nel rigo RR, colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva.

Le somme a credito riferite ad anni d'imposta precedenti rispetto al 2018 non devono essere espone in dichiarazione, ma possono soltanto essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva, da presentare online, collegandosi al portale istituzionale, nella sezione **Compensazione contributiva o Rimborso**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 01/07/2020, n. 79

Bilancio

Dalla Corte dei Conti

Revisori degli enti locali: approvati i questionari su rendiconti 2019 e preventivi 2020-22

di Patrizia Ruffini - Dottore commercialista in Ancona, Componente Comitato Redazione AIDC Nazionale

Via libera della Corte dei conti alle linee guida e ai questionari sul bilancio di previsione 2020-22 e sul rendiconto 2019, destinati ai revisori di comuni, province e città metropolitane. Tramite il sistema l'applicativo Con. Te., e nel rispetto del calendario che sarà definito dai magistrati delle singole sezioni nei prossimi mesi, dovranno essere inviati i dati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. I questionari sono distinti in due sezioni: la parte "quesiti" dedicata alle informazioni di carattere testuale e la parte "quadri contabili" riservata all'acquisizione della parte numerica, ridotta ai dati ritenuti rilevanti e non desumibili dai bilanci.

Con le deliberazioni n. 8 e n. 9 del 28 maggio 2020, la Sezione Autonomie della Corte dei conti ha approvato le **linee guida** e i **questionari sul bilancio di previsione 2020-22** e sul **rendiconto 2019**, destinati ai revisori di comuni, province e città metropolitane. L'invio dei dati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, da effettuare tramite il sistema l'applicativo **Con. Te.**, dovrà avvenire nel rispetto del **calendario** che sarà definito dai magistrati delle singole sezioni nei prossimi mesi.

Come di consueto, i questionari sono distinti in due sezioni:

- la parte "**quesiti**" dedicata alle informazioni di carattere testuale;
- la parte "**quadri contabili**" riservata all'acquisizione della parte numerica, ridotta, dopo la semplificazione attuata negli anni, ai dati ritenuti rilevanti e non desumibili dai bilanci.

Le linee guida si soffermano ampiamente sul rilievo della correttezza e della tempestività dei flussi informativi inviati alla **Banca dati delle amministrazioni pubbliche** (Bdap) e alle altre banche dati. A questo scopo, i giudici assegnano all'organo di revisione il compito di verificare la coerenza dei dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario e, da quest'anno, con quanto trasmesso alla Bdap.

Sette indicatori di criticità

Le linee guida per il rendiconto trattano, fra i temi cruciali, la rilevazione della presenza di **indici di squilibrio** che sono riferibili, tra l'altro, agli indicatori del ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e del disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio. La giurisprudenza delle sezioni di controllo ha poi formulato una serie di criteri campionari volti a individuare le **ipotesi di maggior rischio** per la tenuta degli equilibri (Sezione Emilia-Romagna, deliberazione n.

43/2019). Nello specifico, affermano i giudici, la verifica incrociata di alcuni indicatori potrà fornire utili indicazioni nel disvelare situazioni critiche nella tenuta degli equilibri, non rilevabili a prima vista dalle scritture.

I **sette parametri** scelti sono:

- fondo cassa pro-capite a fine anno minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%;
- fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero o non valorizzato;
- fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero o non valorizzato;
- fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;
- parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero o non valorizzata;
- mancato rispetto pareggio di bilancio nell'esercizio precedente;
- inadempienza all'invio dei dati alla Bdap.

Con riferimento al bilancio di previsione 2020/22, le linee guida intervengono nel pieno dell'**emergenza epidemiologica**, che ha portato fra l'altro allo **spostamento al 31 luglio** del termine per la deliberazione del preventivo, anche ai fini della contestuale salvaguardia degli equilibri. Non è tuttavia da escludere un ulteriore slittamento al 30 settembre.

Per la complessità del quadro normativo in cui si inserisce tale attività di controllo, la Corte dei conti pubblicherà nella sezione del sito una specifica Appendice Tecnica contenente, oltre al riepilogo della normativa che impatta sul bilancio di previsione 2020-2022, anche le precisazioni e gli approfondimenti di interesse.

I controlli sul rendiconto 2019

Fra le novità dei questionari sul rendiconto, si trova la **semplificazione** dei vincoli di finanza pubblica, che fa venire meno la "storica" sezione, sostituita sul

conseguimento di un risultato di competenza non negativo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145/2018. I controlli tengono conto anche del D.M. 1° agosto 2019 (undicesimo correttivo), che ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma 821, legge n. 145/2019), in tre distinti **equilibri: risultato di competenza, equilibrio di bilancio ed equilibrio complessivo**.

Resta poi cruciale la **verifica**, da parte dell'organo di revisione, della **regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità**. Viene infatti richiesto se in sede di approvazione del rendiconto 2019 è emerso, in ragione del metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, un disavanzo da ripianare secondo le regole "speciali" (art. 39-*quater* del D.L. n. 162/2019).

Sempre in tema di Fondo crediti dubbia esigibilità, la Corte dei conti controlla anche l'esercizio della facoltà di ridurre, nel bilancio di previsione 2019, la quota di accantonamento all'80% dello stanziamento iniziale (comma 1015 dell'art. 1, legge n. 145/2018). Per questa riduzione occorre che l'ente abbia onorate le condizioni richieste dalla legge: rispetto dei tempi di pagamento, pagamento delle fatture ricevute e scadute nel 2018 in misura almeno pari al 75% e riduzione dello stock di debito al 31 dicembre 2018 di almeno il 10%, rispetto al corrispondente valore del 2017. In alternativa questi parametri possono essere verificati con riguardo alla situazione al 30 giugno 2019 (in questo caso la riduzione dello stock deve essere del 5%).

Un'altra novità interessa il **disavanzo** o il **peggioramento del risultato** causato dall'accantonamento dell'anticipazione di liquidità (Fal) per il fondo crediti dubbia esigibilità (art. 39-*ter* del D.L. n. 162/2009). Sempre in tema di anticipazioni di liquidità, sono analizzati anche il ricorso a quella prevista dalla legge di bilancio 2019 e la relativa estinzione entro l'anno.

Sotto la lente pure gli effetti dello stralcio dei crediti fino a mille euro e il rientro dai vari tipi di disavanzo.

I controlli sul bilancio 2020/22

Riguardo alle linee guida sui bilanci di previsione per gli esercizi 2020-22, i giudici spiegano di aver scelto di non differire la loro emanazione. Benché finalizzate alle verifiche della legge finanziaria 2006 e dell'art. 148-*bis* del TUEL, esse forniscono infatti un **quadro di riferimento** per la predisposizione dei bilanci di previsione - ovvero nella gestione di quelli già adottati - caratterizzato dall'esigenza di temperare gli effetti indotti dal quadro emergenziale (in termini di minori entrate e maggiori spese) con gli obiettivi di stabilità finanziaria. I giudici contabili chiamano

dunque i controllori a verificare l'attuazione delle misure emergenziali adottate dal Governo e ad esaminare l'equo bilanciamento fra le finalità da esse perseguite e la tenuta degli equilibri di bilancio, anche prospettici. L'articolato complesso di interventi e misure, contenute nel **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), nell'ordinanza della protezione civile n. 658/290209 e nel **decreto Rilancio** (D.L. n. 34/2020), incide anche sul **riparto delle competenze** e sul **regime ordinario dell'esercizio provvisorio**.

Nello specifico, le valutazioni dell'organo di revisione potranno focalizzarsi, affermano i giudici, su particolari profili della **gestione economico-finanziaria**, con riferimento: alla corretta finalizzazione delle risorse liberatesi per effetto delle misure di alleggerimento, alla rimodulazione della spesa in ragione delle esigenze sopravvenute, alla gestione della liquidità, alla convenienza economica delle operazioni in tema di indebitamento, anche alla luce dei criteri di sostenibilità.

I revisori devono inoltre indicare nel questionario indirizzato alla Corte se l'**equilibrio di bilancio** è garantito attraverso una copertura congrua, coerente e attendibile delle previsioni di bilancio e se l'ente ha applicato avanzo libero accertato (in sede di variazione o di assestamento) o avanzo libero presunto (art. 109, comma 1-*ter*, D.L. n. 18/2020). Una forte attenzione è riservata all'eventuale disavanzo realizzato a rendiconto, del quale sono investigate le nuove componenti contemplate per l'esercizio 2019. Rispetto al disavanzo generato dall'applicazione del metodo ordinario per il calcolo fondo crediti dubbia esigibilità, i revisori devono rilasciare il parere sulla deliberazione di Consiglio con cui, entro 45 giorni dall'approvazione del rendiconto, sono definite le modalità di recupero. In merito al fondo anticipazione di liquidità è invece necessario controllare la corretta contabilizzazione delle poste nel bilancio 2020/22.

Sempre in tema di equilibri, i revisori devono accertare la congruità dello stanziamento alla missione 20 del **fondo rischi contenzioso**, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente, compreso l'esercizio in corso in caso di esercizio provvisorio. L'importo stabilito nel prospetto dell'Fcde deve corrispondere a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri. La **nota illustrativa** deve inoltre fornire adeguata illustrazione delle entrate che l'ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al fondo. Nel caso di utilizzo delle deroghe previste dalla legge di bilancio per l'accantonamento al fondo crediti, i revisori devono riportare anche gli indicatori relativi al rispetto

dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, così come il rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento fra gli incassi complessivi e gli accertamenti.

Infine, in attesa dello sviluppo del software per l'acquisizione dei dati, i **revisori possono avvantaggiarsi** e già acquisire le **informazioni su formato cartaceo**.

Finanziamenti

Anche per l'affitto d'azienda

Crediti d'imposta sulle locazioni: comunicazioni delle cessioni dal 13 luglio

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Via libera alle comunicazioni relative alle cessioni del bonus botteghe e del bonus sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda. L'opzione potrà essere comunicata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti d'imposta a partire dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con successivo provvedimento saranno definite le modalità per l'invio tramite intermediari abilitati. I cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti.

Entra nel vivo la cessione del **bonus botteghe** e del **bonus sui canoni di locazione** degli immobili ad uso non abitativo e **affitto d'azienda**.

L'opzione potrà essere comunicata successivamente alla cessione a partire dal prossimo 13 luglio e fino al 31 dicembre 2021, tramite un'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Le regole operative per comunicare il trasferimento dei crediti di imposta, istituiti rispettivamente dal **decreto Cura Italia** (D.L. 18/2020, articolo 65) e dal **decreto Rilancio** (D.L. 34/2020, articolo 28), sono state definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° luglio 2020.

Credito cedibile

La cessione dei crediti di imposta è prevista dall'articolo 122 del decreto Rilancio, e consente ai soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti a soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La **comunicazione** dell'avvenuta **cessione dei crediti d'imposta** dovrà essere effettuata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi tramite l'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

È invece rimandata a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di invio della comunicazione tramite intermediari.

Attenzione. Per poter fruire del credito di imposta è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato (circolari 8/E/2020 e 14/E/2020). Pertanto, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto non è possibile fruire in via anticipata del credito.

Al riguardo, con la circolare 14/E/2020 sul credito di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda previsto dall'articolo 28 del decreto Rilancio, l'Agenzia delle entrate ha

precisato che, nel caso di cessione del credito d'imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.

In tal caso, quindi, è possibile fruire del credito d'imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.

Come compilare la comunicazione

Il modello di comunicazione si compone di diversi riquadri.

Il primo è quello riguardante i **dati del cedente** in cui deve essere riportato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi.

C'è poi il riquadro "**Dati relativi al rappresentante**" in cui deve essere indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante del soggetto cedente (questo riquadro deve essere compilato solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal cedente). Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e il codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto (l'elenco completo dei codici di carica è consultabile nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it).

Nel terzo riquadro "**Tipologie di credito ceduto**" deve essere specificata, barrando la corrispondente casella, la tipologia di credito ceduto:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi (di cui all'articolo 65 del decreto Cura Italia);
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, (di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio).

Attenzione. È possibile selezionare una sola tipologia

di credito. Pertanto, nel caso in cui fosse necessario comunicare la cessione di entrambi i crediti d'imposta (es. la cessione del bonus botteghe relativo al canone del mese di marzo 2020 maturato ai sensi dell'articolo 65 del decreto Cura Italia e la cessione dei crediti relativi ai canoni di locazione dei mesi di aprile e maggio 2020 maturati ai sensi dell'articolo 28 del decreto Rilancio), dovranno essere compilate e presentate due distinte comunicazioni.

Solo per la cessione del credito sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio devono essere indicati:

- il "tipo di contratto" a cui si riferisce il canone, barando la relativa casella (A - Locazione/Affitto; B - Leasing; C - Concessione; D - Contratto di servizi a prestazioni complesse; E - Affitto d'azienda);
- i "mesi a cui si riferisce il credito d'imposta e il relativo importo maturato" (marzo e/o aprile e/o maggio, oppure - per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale - aprile e/o maggio e/o giugno).

Per entrambe le tipologie di credito d'imposta ceduto deve essere riportato:

- il relativo ammontare complessivo del credito maturato (nel campo "Importo complessivo del credito d'imposta maturato");
 - l'ammontare del credito d'imposta ceduto, nell'omonimo campo, che non deve essere superiore all'importo indicato nel campo precedente (è possibile anche cedere solo una parte del credito d'imposta maturato).
- Nel quarto riquadro (**Estremi di registrazione dei contratti**) vanno indicati gli estremi di registrazione dei contratti (almeno uno) ai quali si riferisce il canone che ha dato origine al credito d'imposta ceduto.

Possono essere riportati anche più contratti (fino a un massimo di 10), in modo da comunicare con lo stesso modello la cessione di crediti d'imposta relativi a diversi contratti, nei confronti degli stessi cessionari.

Per ciascun contratto, inoltre, devono essere specificate le seguenti informazioni:

- la data di registrazione, la serie, il numero (e l'eventuale sottonumero);
- l'ufficio dell'Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato;
- la tipologia di immobile ("A" = abitativo; "C" = non abitativo; "T" = terreno);
- il canone annuo.

In alternativa, per i soli contratti di locazione, possono essere indicati il codice identificativo telematico del contratto, la tipologia di immobile ("A" = abitativo; "C" = non abitativo; "T" = terreno) e il canone annuo. Il **servizio web disponibile** nell'area riservata del sito

internet dell'Agenzia delle Entrate espone, a certe condizioni, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione/affitto nei quali il soggetto cedente risulti come conduttore.

Infine, nell'apposito riquadro devono essere indicati:

- il codice fiscale del cessionario;
- la data di cessione;
- l'importo del credito ceduto a tale soggetto.

Uno stesso modello può essere utilizzato per comunicare la cessione del medesimo credito (pro-quota) a diversi soggetti, fino a un massimo di 10 cessionari.

La somma dei crediti ceduti, elencati in tale riquadro, deve corrispondere all'ammontare del credito d'imposta ceduto indicato in precedenza.

Modalità di utilizzo dei crediti d'imposta ceduti

I cessionari potranno utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti.

Nel primo caso, la compensazione sarà possibile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d'inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Il **modello F24** dovrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo **modello F24 sarà scartato** (lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate).

La quota dei crediti d'imposta ceduti che non sarà utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

In alternativa all'**utilizzo diretto**, i cessionari del credito potranno, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione, cedere ulteriormente i crediti di imposta. La comunicazione della cessione dovrà avvenire esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il successivo cessionario potrà utilizzare i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della

cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d'inammissibilità.

Finanziamenti

Emendamenti approvati

Decreto Rilancio: novità per bonus sanificazione, DURC e cessione superbonus 110%

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Sono molti gli emendamenti al disegno di legge per la conversione del decreto Rilancio approvati dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 1° luglio 2020. Tra le modifiche di rilievo, l'ammissione delle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Via libera anche ad un emendamento che proroga la validità dei documenti unici di regolarità contributiva fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza. Le correzioni hanno interessato anche la cessione del superbonus al 110%. Con la modifica approvata si consente di optare per la cessione del credito d'imposta ad ogni stato avanzamento lavori, facendo così in modo che le aziende abbiano sempre la liquidità disponibile.

Estensione del **credito d'imposta** per la **sanificazione** e l'acquisto di dispositivi di protezione alle strutture extra alberghiere non a carattere imprenditoriale.

Proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva (**DURC**) fino a 90 giorni dopo la fine dello stato di emergenza.

Modifiche alla **cessione del superbonus 110%**. Rinvio dal 30 settembre al 30 novembre per la **rivalutazione dei terreni** e delle partecipazioni.

Sono alcuni dei principali **emendamenti** al decreto Rilancio approvati dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 1° luglio 2020.

Leggi anche Decreto Rilancio: novità per bonus affitti e contributo a fondo perduto

Bonus sanificazione

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, secondo la formulazione originaria del decreto Rilancio (articolo 125), è rivolto a tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni. Ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Con l'emendamento approvato, il bonus diventa fruibile anche dalle **strutture extra alberghiere** non a carattere imprenditoriale, come **B&B** e le case vacanze per le locazioni brevi.

Nessuna modifica invece per quanto riguarda le spese ammissibili. Il credito di imposta spetta - nella misura del **60%** e fino ad un massimo di **60.000 euro** per ciascun beneficiario - con riferimento alle spese sostenute nel 2020 per:

- la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**;

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Cessione superbonus 110%

Ulteriori novità interessano la cessione del superbonus al 110%. Con un emendamento approvato, infatti, si precisa che il credito d'imposta per la ditta che effettua lo **sconto in fattura** è sempre pari al 110%. Si prevede poi una **deroga al divieto di compensazione** dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. Il credito d'imposta diventa così **maggiormente fruibile**. Non ci saranno inoltre limiti al numero di cessioni.

DURC

Con un altro emendamento approvato si proroga la validità di documenti unici di regolarità contributiva (**DURC**), **già scaduti** o che scadono durante lo stato di emergenza, **fino a 90 giorni** dopo la dichiarazione della fine dello stato di emergenza (fissata al 31 luglio). A seguito della modifica, quindi, i DURC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 resteranno validi fino al 31 ottobre 2020.

Sconto per aliquote e tariffe degli enti locali

Ottiene il via libera anche un emendamento che consente agli enti territoriali, con propria delibera, di determinare una riduzione fino al 20% delle aliquote e

delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, come **Imu** e **Tari**, a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere al pagamento attraverso domiciliazione bancaria.

Proroga rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Slitta dal 30 settembre al **30 novembre** il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime di impresa al 1° luglio 2020.

È stato inoltre introdotta la possibilità per le cooperative agricole e i loro consorzi, in possesso delle clausole mutualistiche, di rivalutare i beni delle cooperative agricole, fino alla concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in diminuzione del reddito, senza assolvere alle imposte sostitutive, nei limiti del 70% del loro ammontare. L'efficacia dell'aiuto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Proroga validità carta di identità

Con un ulteriore emendamento si proroga dal 31 agosto (termine stabilito dal decreto Cura Italia) al 31 dicembre 2020 la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020. Ai fini dell'espatrio, la validità resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Sconto per le spese di musica di figli under 16

Arriva poi un **contributo fino a 200 euro** per le spese sostenute per i figli minori di 16 anni per lezioni di musica presso scuole iscritte nei registri regionali nonché per la frequenza di cori, bande, scuole di musica riconosciute da una pubblica amministrazione. Il contributo può essere richiesto una sola volta da ciascun nucleo familiare e può essere fruito per i figli già iscritti alla data del 23 febbraio 2020. Per il suo riconoscimento il pagamento deve avvenire attraverso strumenti tracciabili. Il limite di spesa complessivamente ammonta a 10 milioni di euro.

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

Attività internazionale: la Germania alla guida dell'UE per il prossimo semestre

Pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa periodica sulle attività internazionali che focalizza l'attenzione sulla guida della UE che vedrà come protagonista, per il prossimo semestre, la Germania. L'informativa analizza tra l'altro le iniziative della Commissione europea relative all'estensione del quadro temporaneo a micro imprese, piccole imprese e start up, alla richiesta di proroga del regime di split payment per l'Italia fino a giugno 2023, all'approvazione dei regimi fiscali italiani a sostegno di imprese e lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il 1° luglio 2020, l'informativa periodica **"Covid 19: International update n. 11"** per un aggiornamento sulle novità, gli sviluppi e sulle diverse misure adottate dalle istituzioni internazionali per contrastare l'emergenza coronavirus.

In particolare l'attenzione viene focalizzata sulla **guida della UE** che vedrà come protagonista, per il prossimo semestre, la Germania.

I commercialisti ritengono che, vista l'attuale fase che i Paesi stanno vivendo, successiva al blocco legato alla diffusione della pandemia da Coronavirus, e date le straordinarie circostanze economiche e geopolitiche dei mesi a venire, possa certamente definirsi la più importante presidenza degli ultimi vent'anni.

I nodi da sciogliere in particolare riguardano il **Recovery fund** sul quale si continua a mediare tra le diverse posizioni, in vista delle decisioni importanti da prendere a metà luglio alla prossima riunione del Consiglio europeo.

Tra le iniziative della Commissione europea di queste settimane, oggetto della trattazione, sono analizzate:

- l'estensione del **quadro temporaneo** a micro imprese, piccole imprese e start up,
- la richiesta di **proroga** del regime di split payment per l'Italia fino a giugno 2023,
- l'approvazione dei **regimi fiscali italiani** da 7,6 miliardi di euro a sostegno di imprese e lavoratori autonomi colpiti dalla pandemia.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Covid 19: International

update n. 11", 01/07/2020

Finanziamenti

Piano impresa 4.0

Digital Transformation: agevolazioni per le imprese che innovano i processi produttivi

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto 9 giugno 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0. Per questa misura agevolativa sono stati stanziati 100 milioni di euro dal decreto Crescita che saranno concessi sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, di cui il 10% sotto forma di contributo e il 40% come finanziamento agevolato. Quali sono le spese ammissibili?

Il decreto 9 giugno 2020, del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 1° luglio 2020, definisce le modalità per la concessione delle agevolazioni necessarie alla **trasformazione tecnologica e digitale** dei processi produttivi delle PMI mediante l'implementazione delle **tecnologie abilitanti** individuate nel **Piano nazionale Impresa 4.0**.

Leggi anche Innovazione 4.0: mix di agevolazioni alle PMI per la trasformazione tecnologica e digitale

Beneficiari e requisiti

Il **decreto Crescita** ha inteso sostenere la digital transformation delle PMI nel **settore manifatturiero** e in quello dei **servizi diretti alle imprese**, nel **settore turistico** per le aziende impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, contribuendo così agli obiettivi di innovazione e di crescita di competitività dell'intero tessuto produttivo del Paese.

Per beneficiare delle agevolazioni le PMI devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- devono essere iscritte nel **Registro delle imprese** ed essere attive;
- devono operare in via prevalente o primaria nel settore **manifatturiero** e/o in quello dei **servizi** diretti alle

imprese manifatturiere e/o nel settore **turistico** e/o nel settore del **commercio**;

- devono aver conseguito, nell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;

- devono disporre di almeno **due bilanci** approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

- **non devono** essere sottoposte a **procedura concorsuale** e non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Le PMI possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero comunque **non superiore a dieci imprese**, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete** o ad altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l'accordo di partenariato in cui figurino, come soggetto promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione, di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

Spese ammesse al finanziamento

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di:

- 1) **tecnologie abilitanti** individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics);

- 2) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:

- all'ottimizzazione della gestione della **catena di distribuzione** e della gestione delle relazioni con i diversi attori;

- al **software**;

- alle **piattaforme e applicazioni digitali** per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
- ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store customer experience, system integration applicata all'automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

I progetti di spesa devono:

- essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell'impresa proponente **ubicata** su tutto il **territorio nazionale**;

- prevedere un importo di spesa **non inferiore a euro 50.000,00** e **non superiore a 500.000,00**;

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;

- prevedere una durata non superiore a **18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6 mesi.

Agevolazioni

Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 100.000.000,00 e sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 per cento, articolata come segue:

- **10%** sotto forma di contributo;

- **40%** come finanziamento agevolato.

Il soggetto beneficiario dovrà restituire il finanziamento agevolato **senza interessi** a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a **rate semestrali costanti** posticipate scadenti il **31 maggio e il 30 novembre** di ogni anno, in un periodo della durata massima di **7 anni**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 09/06/2020 (Gazzetta Ufficiale n.164 del 17/2020)

Finanziamenti

Dal MISE

Credito e liquidità: Sace ha concesso garanzie per circa 8 miliardi di euro

Sono 2,6 milioni il numero di richieste di adesione alle moratorie sui prestiti, per un valore di 280 miliardi e superano quota 740.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per circa 8 miliardi di euro, su 142 richieste ricevute. Sono questi i risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

I risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force costituita per promuovere l'attuazione

delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e Sace, evidenziano che si confermano su volumi elevati, **2,6 milioni per un valore di oltre 280 miliardi**, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti e superano **quota 740.000** le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso 'Garanzia Italia' di Sace sono state concesse garanzie per **circa 8 miliardi di euro**, su **142 richieste ricevute**.

I dati sono quelli rilevati presso le banche dalla Banca d'Italia e riguardano l'attuazione delle misure governative di cui ai decreti legge 'Cura Italia' e 'Liquidità', le iniziative di categoria e quelle offerte bilateralmente dalle singole banche alla propria clientela.

Moratoria prestiti

Al **19 giugno** sono pervenute 2,6 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per circa 281 miliardi. Si può stimare che, in termini di importi:

- circa il 90% delle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche;
- il 3% circa è stato sinora rigettato;
- il 3% è in corso di esame.

Più in dettaglio, il 45% delle domande provengono da società non finanziarie (a fronte di prestiti per 187 miliardi).

Per quanto riguarda **le PMI**, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL 'Cura Italia' (oltre 1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 155 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall'ABI (48 mila) hanno riguardato 12 miliardi di finanziamenti alle PMI.

Le domande delle **famiglie** riguardano prestiti per circa 87 miliardi di euro. Continuano a crescere, a 170 mila, le domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circa 94 mila euro. Le moratorie dell'ABI e dell'Assofin.

Fondo di Garanzia

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano che sono complessivamente **746.239 le richieste pervenute** dagli intermediari al Fondo di Garanzia nel periodo **dal 17 marzo al 30 giugno 2020** relative alle garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 43,7 miliardi di euro.

Garanzie SACE

Salgono a circa **8 miliardi di euro** i volumi complessivi delle garanzie nell'ambito di "Garanzia Italia", lo strumento di SACE per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Di questi, 6,4 miliardi di euro riguardano le prime due operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal DL Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5.000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro.

A cura della Redazione

Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

Concordato preventivo: si al soddisfacimento parziale dei crediti privilegiati

In tema di concordato preventivo, a norma dell'art. 160 comma 2 legge Fallimentare, il soddisfacimento parziale dei creditori muniti di privilegio generale può trovare fondamento parziale e giustificativo solo nell'incapienza del patrimonio mobiliare del debitore, e contestuale presenza di beni immobili o di liquidità estranee al patrimonio del debitore stesso. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 10884/2020.

Una società veniva dichiarata fallita dal Tribunale, sulla base dell'affermata inammissibilità della domanda di concordato preventivo, come da decreto emesso in pari data. La difesa dell'ente, quindi, proponeva reclamo innanzi alla Corte di Appello, che però lo respingeva sul presupposto che il criterio scelto per la ripartizione fosse contrario alle disposizioni normative contenute nell'art. 160 comma 2 della legge Fallimentare. Tale criterio di ripartizione, infatti, avrebbe alterato l'ordine delle cause legittime di prelazione. La proposta concordataria prevedeva il soddisfacimento integrale dei crediti da lavoro dipendente, nella misura del 50% dei creditori privilegiati e per il 12, 61% dei creditori chirografari. Avverso detta decisione, l'ente ricorreva in Cassazione per far valere le proprie doglianze.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10884 depositata il giorno 8 giugno 2020, ha rigettato il ricorso presentato dalla società. Preliminarmente, i giudici di legittimità richiamando le disposizioni di cui all'art. 160 comma 2 RD 267/1942, rilevano che il piano della proposta di concordato può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti, purché in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale e senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. La condizione individuata dalla norma richiamata, prosegue la Corte, segna il limite minimo di soddisfacimento dei creditori privilegiati. Dal medesimo si desume che il creditore chirografario non può veder adempiuta, neanche parzialmente, la propria obbligazione se il presumibile valore di realizzo dei beni su cui insiste il diritto di prelazione non consenta di soddisfare i creditori privilegiati. Ne consegue che in presenza di un diritto di prelazione incidente su un bene specifico, il credito che ne è assistito può essere soddisfatto parzialmente, in concorso

con altri crediti in chirografo, se il valore di detto bene sia inferiore all'ammontare del credito. Nel caso di un privilegio generale gravante sui beni mobili, incapienti rispetto alle ragioni di credito dei titolari di tale fattispecie, i crediti privilegiati non possono essere ulteriormente falcidiati ai fini del soddisfacimento di quelli di rango inferiore, salva l'ipotesi per cui essi abbiano la possibilità di concorrere su beni immobili oppure in presenza di apporti forniti da terzi neutrali rispetto allo stato patrimoniale della società. Nel caso in esame, i creditori privilegiati erano sottoposti a falcidia in assenza di liquidità esterne al patrimonio ed alla contemporanea possibilità dei chirografari di concorrere sui beni in esame. Da qui il rigetto del ricorso.

A cura della Redazione

Impresa

FNC - CNDCEC

Legislazione antimafia: necessario il potenziamento delle misure di prevenzione

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato gli "Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablative". Il documento redatto in collaborazione con magistrati di tutta Italia, sottolinea l'utilità di un sistema progressivo delle misure di prevenzione. Giancola e Tedesco, consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alle funzioni giudiziarie, hanno dichiarato che "Andare oltre la mera confisca e puntare maggiormente sulle misure non ablative favorisce il reinserimento dei patrimoni depurati nel circuito della legalità".

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il documento "**Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablative**": redatto nell'ambito delle attività dell'Osservatorio Nazionale, di cui fanno parte magistrati di tutta Italia, in materia di **misure di prevenzione** istituito presso il Consiglio nazionale della categoria.

Il documento vuole essere un documento atto a fornire un supporto pratico agli operatori del settore descrivendo finalità e criticità degli istituti in esame e offrendo una serie di orientamenti interpretativi volti a superare le difficoltà applicative nella consapevolezza che saranno necessari comunque degli emendamenti alla normativa attuale.

Valeria Giancola e Giuseppe Tedesco, consiglieri

nazionali dei commercialisti delegati alle funzioni giudiziarie hanno spiegato che “La legislazione antimafia (d.lgs. n. 159/2011 di seguito CAM), come modificata dalle recenti riforme (legge n. 161/2017 e dal c.d. decreto sicurezza di cui al d.l. n. 113/2018), sembra aver preso atto di come la confisca sia ormai un istituto non esclusivo nella materia del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso ed economico. In effetti la confisca, quale agente catalizzatore delle politiche antimafia, pur mantenendo la sua indiscussa efficacia e centralità, sembra aver perso il tradizionale primato nell’azione di disinquinamento delle aree colpite dall’aggressione criminale”.

Giancola e Tedesco sottolineano come vada in questa direzione “la scelta di potenziare, con le recenti riforme, le misure di prevenzione patrimoniali non ablatorie dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende (art. 34 CAM) e del controllo giudiziario (art. 34-bis CAM), con la consapevolezza che queste aggiungano alla capacità di aggredire i nuclei di economia illegale quella di reinserire i patrimoni depurati nel circuito della legalità”.

Le **misure di prevenzione** sono ritenute necessarie e il sistema “progressivo” delle stesse è pertanto congelato per coprire tutti i segmenti comportamentali che il soggetto criminale può porre in essere per acquisire potere e consensi, soprattutto nelle trame più fragili della realtà aziendali.

Le soluzioni attuate saranno differenti a seconda dell’illecito:

- per l’imprenditore vicino alle consorterie criminali e che ha beni sproporzionati rispetto ai suoi redditi leciti ci sarà la **confisca** dell’impresa;
- per l’imprenditore che con la sua azienda, pure di origine lecita, agevola con stabilità soggetti sottoposti a misure di prevenzione o a processi per criminalità organizzata, ci sarà **l’assoggettamento all’amministrazione giudiziaria**. Egli sarà spogliato dalla rappresentanza legale e l’impresa sarà gestita da un amministratore giudiziario, sotto il controllo del Tribunale;
- per l’imprenditore che con il suo comportamento faccia desumere il concreto pericolo di infiltrazioni mafiose, scatterà **il controllo giudiziario**”.

In questo contesto vi è una tendenza a valorizzare istituti più affini alla ratio preventiva, collaudando forme nuove di **collaborazione tra il settore pubblico e quello privato**, “in un’ottica di enfaticizzata difesa dei contesti imprenditoriali”.

Uno degli ruoli chiave dei commercialisti è quello di essere **garante della legalità**, sempre al fianco delle istituzioni e dell’imprenditoria sana, per tale motivo il gruppo di lavoro ha come obiettivo quello di avviare

una interlocuzione con la politica per suggerire interventi emendativi in questo ambito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, documento “Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablativi”, 30/06/2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.